

I chiarimenti dell'Anticorruzione sulla disciplina transitoria del nuovo codice appalti

Tetto all'autonomia dei comuni Possono appaltare direttamente servizi fino a 209 mila €

Pagina a cura
di ANDREA MASCOLINI

Piccoli comuni ammessi ad appaltare servizi e forniture fino a 209 mila euro di importo e lavori fino a un milione senza ricorrere a centrali di committenza; procedure negoziate affidabili con le vecchie norme del Codice De Lise se conseguenti a gare andate deserte o ad avvisi esplorativi banditi prima del 20 aprile 2016. Sono questi alcuni dei chiarimenti resi dall'Autorità nazionale anticorruzione sul nuovo codice dei contratti pubblici sotto forma di Faq pubblicate sul sito www.anticorruzione.it.

Le tredici risposte riguardano questo primo periodo di applicazione del decreto 50/2016 e hanno lo scopo di fornire indicazioni su alcuni delicati profili della fase transitoria, disciplinata dall'articolo 216 del decreto delegato.

Un particolare rilievo assume il chiarimento su come si devono comportare i comuni non capoluogo di provincia in attesa della messa a regime del sistema di qualificazione delle imprese e, in particolare, se hanno la possibilità di procedere autonomamente all'affidamenti di lavori, servizi e forniture.

L'Anac chiarisce che questi enti locali possono procedere all'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore a 40 mila euro e di lavori di importo inferiore a 150 mila euro direttamente e autonomamente, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. L'unica condizione è che devono essere iscritti all'anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Per gli importi superiori ai tetti citati sarebbe necessario iscriversi al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti gestito dall'Anac, ma la stessa Autorità precisa che l'iscrizione al (costituendo) sistema di qualificazione «si intende sostituita dall'iscrizione all'Anagrafe unica delle stazio-

ni appaltanti di cui all'articolo 33-ter della legge 221/2012».

Il che significa sostanzialmente che i piccoli comuni possono procedere autonomamente fino alla soglia comunitaria dei 209 mila euro per appalti di servizi e forniture e fino a un milione di lavori.

Viene data soluzione anche al tema delle modifiche contrattuali sui contratti affidati prima del 20 aprile 2016: si applicheranno le vecchie norme «in quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di

aggiudicazione espletate prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice». Fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto, l'Autorità chiarisce che le norme del codice De Lise si applicheranno a «rinnovo del contratto o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara; consegne, lavori e servizi complementari; ripetizione di servizi analoghi; proroghe tecniche, purché limitate al tempo strettamente necessario per l'aggiudicazione della nuova gara; varianti per le quali non

sia prevista l'indizione di una nuova gara».

Per le procedure negoziate affidate dopo il 20 aprile ma a seguito di gare andate deserte (bandite prima del 20 aprile) la soluzione è la stessa: si applicano le vecchie norme quando sono state presentate offerte irregolari o inammissibili o quando vi sia stata mancanza assoluta di offerte. Questo però a condizione che «la procedura negoziata sia tempestivamente avviata», se quindi la stazione appaltante temporeggia rischia di essere censurata dall'Anac.

Il Codice del 2006 è applicabile anche per gli avvisi esplorativi pubblicati prima del 20 aprile 2016 a condizione che la procedura negoziata conseguente alla selezione del mercato «sia avviata entro un termine congruo dalla data di ricevimento delle manifestazioni di interesse e non siano intervenuti atti che abbiano sospeso, annullato o revocato la procedura di gara».

